

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 24070 / 64.11.12 del 07 SET. 2012 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato regionale delle Autonomie Locali  
e della Funzione Pubblica  
Dipartimento della funzione pubblica e del personale  
PALERMO

Rif. nota prot. PG/2012/59311 del 17 aprile 2012

**Oggetto:** Personale. Restituzione somme pagate in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive riformate. Computo rivalutazione monetaria e/o interessi legali.

1. Con la nota suindicata viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di applicare o meno al recupero di somme pignorate da taluni dipendenti in virtù di sentenze provvisoriamente esecutive, riformate in sede di gravame la disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art.2033 del codice civile secondo l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza(T.A.R. Catania, sentenza n.214 del 12 febbraio 2012; Consiglio di Stato, Sez.IV n.1693 del 3 aprile 2006).

Al riguardo si rappresenta che taluni debitori hanno osservato che il suddetto recupero vada sottratto alle regole dell'indebito oggettivo e ricada (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 17 dicembre 2010, n.25589) nella disciplina dei crediti del personale nei confronti dell'Amministrazione, legittimando così la restituzione dei soli interessi legali o della sola rivalutazione, sulle somme dovute.

Si chiede, inoltre, di chiarire se gli interessi dovuti vadano calcolati sul capitale originario o su quello rivalutato.

Con nota prot. PG/2012/81483 del 4 giugno 2012, codesto Dipartimento ha precisato di avere avviato, nelle more dell'esito del parere di questo Ufficio, il recupero delle sole somme dovute a titolo "di sorte capitale" ed ha precisato che, ad avviso dello stesso, *"il recupero delle somme accessorie sulla sorte capitale, pignorata dai dipendenti in virtù di sentenze provvisoriamente esecutive, successivamente riformate, ricade nella disciplina dell'indebito oggettivo disciplinato dall'art.2033 codice civile e che, pertanto, i creditori pignorati debbano restituire sia gli interessi nella misura legale che il maggior danno eventualmente subito dall'Amministrazione per la diminuzione di valore del credito"*.

Nessun avviso viene espresso in ordine alle modalità di calcolo degli interessi.

2. Sulla questione esposta si osserva preliminarmente quanto segue.

Le problematiche connesse al recupero delle somme indebitamente corrisposte dall'Amministrazione ai propri dipendenti sono state in molte occasioni affrontate dalla giurisprudenza sia amministrativa che civile.


Al riguardo appare opportuno precisare che possono delinearsi due diverse fattispecie:

- la prima relativa all'obbligo di debenza degli interessi sulle somme erogate in eccedenza rispetto al dovuto dall'Amministrazione;
- la seconda relativa alla restituzione di somme pagate in ottemperanza ad una sentenza di merito provvisoriamente esecutiva, poi riformata.

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)

Avvocato responsabile: Maria Rosa Brancato, tel 091.7074910 - e.mail [mailmariarosa.brancato@ull.regione.sicilia.it](mailto:mailmariarosa.brancato@ull.regione.sicilia.it)



MRB

In entrambi i casi la giurisprudenza ha sempre precisato che il recupero è un atto dovuto, essendo l'interesse pubblico alla ripetizione delle somme prevalente rispetto alla posizione del percepiente.

La stessa giurisprudenza ha poi collegato la prima fattispecie all'art. 2033 codice civile che disciplina il c.d. "indebito oggettivo" e ne ha applicato la relativa disciplina, stabilendo, nei casi in cui la percezione delle somme sia avvenuta con affidamento e buona fede, che il calcolo dell'accessorio al credito principale va fatto dalla data della domanda di restituzione dell'indebito (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2010 n. 8215).

Con riguardo alla seconda fattispecie la giurisprudenza, invero, ha costantemente negato che la restituzione della somma pagata in ottemperanza ad una sentenza di merito provvisoriamente esecutiva possa essere riportata alla fattispecie legale della *condictio indebiti* disciplinata dall'art. 2033 codice civile posto che tale articolo riguarda un pagamento eseguito nell'ambito un rapporto privatistico, pur se erroneamente ritenuto, e non nell'ottemperanza di un atto pubblico autoritativo (Cass. 5 agosto 2005 n. 16559, 13 aprile 2007 n. 8829, 19 ottobre 2007 n. 21992, 18 giugno 2009 n. 14178).

In quest'ultimo caso e per quanto concerne gli accessori della somma da restituire, non rileverebbe quindi lo stato soggettivo di buona o mala fede dell'accipiens, ma l'assenza originaria di causa del pagamento, ossia del corrispondente arricchimento della controparte, con l'ulteriore conseguenza della necessità di porre il solvens nella stessa situazione patrimoniale in cui versava prima di pagare (cfr., ex plurimis, Cass. Lav., 17 dicembre 2010 n. 25589).

1223  
Alla fattispecie continua la giurisprudenza va applicata in via analogica la disciplina del risarcimento del danno da illecito contrattuale contenuta negli artt. 1224 e 1229 codice civile, in quanto anch'essa intesa ad una finalità di riparazione patrimoniale possibilmente integrale.

Pertanto, il percettore deve aggiungere alla restituzione della somma quanto lucrato per interessi o, in alternativa, per svalutazione monetaria, nella maggior misura, precisandosi altresì che la svalutazione andrà liquidata, stante il difetto di diversa prova, nella misura del saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi (Cass. Sez. un. 16 luglio 2008 n. 19499).

Ciò posto lo Scrivente, in assenza di una specifica disciplina normativa, ritiene, quantomeno tuzioristicamente di raccomandare a codesto richiedente di attenersi agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

In tal senso muove anche la considerazione che così operando si evita di esporre codesto Dipartimento ad un eventuale contenzioso con i propri dipendenti che potrebbero impugnare dinanzi alla competente autorità giudiziaria i provvedimenti con i quali agli stessi viene richiesto il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.

D'altro canto, sulla base della sopra richiamata giurisprudenza, che - ribadiamo - ammette l'applicazione al caso in esame della disciplina del risarcimento del danno da illecito contrattuale contenuta negli artt. 1224 e 1229 codice civile, è possibile ottenere una quasi totale reintegrazione del danno subito, potendo l'Amministrazione chiedere oltre la restituzione della somma dovuta anche gli interessi o, in alternativa, nella maggior misura, la svalutazione monetaria.

WDB  
Tuttavia, poiché la fattispecie in esame involge scelte amministrative – gestionali, da effettuare non sulla base di cogenti disposizioni normative ma optando tra due diversi orientamenti giurisprudenziali, valuterà codesto Dipartimento quale criterio adottare per determinare le ulteriori somme dovute dai dipendenti rispetto alla sorte capitale.

Qualora si intenda aderire al primo indirizzo giurisprudenziale e si vogliano chiedere ai dipendenti sia gli interessi che la rivalutazione, come precisato dalla giurisprudenza, gli


interessi vanno calcolati non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n.1712/1995).

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato)



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

